



SCHEDA OPERATIVA

# Attività Alternative all'IRC

## **ATTIVITÀ ALTERNATIVE**

### **ALL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA**

#### **1) Quale è la normativa essenziale di riferimento:**

L. n.121 1985 (che recepisce l'Accordo di Revisione del Concordato del 1984)

L'art. 310 del Testo Unico

DPR. 175/2012

CM 29452 del 30 novembre 2021

Sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale

Sentenza n. 13 1991 della Corte Costituzionale

sentenza n. 10273/2020 Tar del Lazio

#### **2) Chi e quando esercita il diritto di scelta tra Irc e attività alternative?**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dagli studenti (per la scuola secondaria superiore) al momento dell'iscrizione, come previsto dall'Accordo di Revisione.

#### **3) Si può cambiare la scelta in corso d'anno?**

No. La scelta effettuata al momento dell'iscrizione al nuovo corso di studi **ha valore per l'intero corso di studi** (e in tutti i casi in cui sia prevista iscrizione d'ufficio) fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta può essere modificata nel periodo dell'anno in cui ci sono le iscrizioni, il cambio però non ha effetto immediato ma a partire dal settembre successivo.

Il Tar del Molise, sez. I, con sentenza 289/12 ha autorizzato il cambio in un caso specifico e Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 4634/18 (molto discussa sul fronte delle violazioni concordatarie), ha convalidato tale pronunciamento. La normativa però non è cambiata: Legge 121/85, vincoli concordatari, DPR 175/2012 e CM annuale sulle iscrizioni.

#### **4) La scelta se avvalersi oppure no dell'ora di religione cattolica coincide con il momento della scelta dell'attività alternativa?**

No. La sentenza n.203 del 1989 della Corte Costituzionale dichiarò illegittima qualsiasi

equiparazione dell'attività alternativa con l'insegnamento di religione cattolica. La sentenza precisa che le due scelte si pongono su due piani completamente distinti: la prima ha infatti a che vedere con la scelta di una attività scolastica e le relative questioni organizzative, la seconda invece riguarda l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito di libertà di scelta religiosa. Per questo stesso motivo la sentenza della Corte Costituzionale n.13 del gennaio del 1991 separa i momenti delle due scelte.

### **5) Quando si effettua la scelta dell'attività alternativa per coloro che non si avvalgono dell'Irc?**

Il Tar del Lazio, sentenza n. 10273/2020, accoglie il ricorso dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti e annulla la disposizione della circolare del MIUR n. 96/2012, anticipando la scelta delle attività alternative, che precedentemente veniva effettuata ad anno scolastico iniziato ed entro un mese dall'avvio delle attività didattiche.

La Circolare Ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021 precisa che la scelta di attività alternative è operata attraverso un'apposita funzionalità del sistema iscrizioni online **dal 31 maggio al 30 giugno 2022**. Questa precisazione è funzionale all'attivazione delle attività alternative già da settembre.

### **6) Quali scelte sono possibili?**

Le opzioni disponibili sono:

1. Attività didattiche e formative.
2. Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
3. Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (soltanto per alunni/e della scuola secondaria di secondo grado).
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

### **7) Perché è possibile scegliere una alternativa che non comporti un'attività vera e propria?**

Dopo la firma dell'Intesa del 1985 si configurò un sistema di opzionalità obbligata tra Irc e attività alternative, ma una serie di ricorsi pose fine a questa configurazione.

### **8) Quali responsabilità comporta per le scuole l'organizzazione delle attività alternative?**

A. L'uscita da scuola comporta il rispetto dei doveri di vigilanza (raccolta di dichiarazioni di genitori e studenti maggiorenni)

B. Le attività di studio assistito e non vanno programmate e organizzate per le relative competenze dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di circolo o di istituto. Le scuole dovranno destinare spazi e locali e definire le modalità di assistenza, fermo restando che la scelta dello studio non assistito non elimina l'obbligo di vigilanza.

C. Le attività didattiche e formative alternative non hanno uno statuto disciplinare, né programmi ministeriali, né libri di testo, né insegnanti con specifica abilitazione. La titolarità

spetta alla scuola e non al Ministero, la loro programmazione è compito del Collegio dei docenti.

**9) Il Collegio dei docenti può rifiutarsi o evitare di programmare le attività alternative all'insegnamento di religione cattolica?**

No, tale obbligo va assolto dopo aver consultato alunni o genitori interessati

**10) È consentito l'accorpamento di studenti che scelgono le attività alternative?**

Sì. Sul piano organizzativo, la CM 302/86 ricorda che "qualora i contenuti delle attività medesime siano tali da renderlo utile ed opportuno, potrà procedersi all'accorpamento degli alunni oltre che per classi parallele, anche in senso verticale"

**11) Questo accorpamento è previsto anche per gli studenti avvalentesi?**

No. Tale possibilità non riguarda gli avvalentesi di Irc.

**12) Quali possono essere gli argomenti delle attività alternative?**

Tali attività non possono prevedere lo svolgimento di programmi di discipline curriculari e nemmeno iniziative di potenziamento riconducibili alle aree di cui all'art.1, c.7 legge 107/2015, poiché in questo caso si verrebbe a creare una situazione di vantaggio nei confronti degli alunni avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica. Malgrado la libertà di programmazione, il Ministero ha offerto alcuni orientamenti per queste attività formative.

**13) L'Irc e le attività alternative possono essere collocate in fasce orarie marginali per esigenze organizzative?**

No. La sentenza n.13/91 della Corte Costituzionale stabilisce che la collocazione dell'insegnamento di religione cattolica nell'ordinario orario delle lezioni non viola alcun principio costituzionale e pertanto non sono giustificate eccezioni sulla collocazione oraria dell'Irc, che segue le regole della collocazione oraria di tutte le altre discipline, con attenzione a non creare un'inaccettabile disparità di trattamento nella distribuzione del carico di lavoro tra gli insegnanti.

**14) A quali docenti vanno affidate le attività alternative?**

Spetta al Collegio dei docenti fissare i criteri di competenza didattica da impiegare nelle attività alternative. A questi criteri sarà opportuno riferirsi nel caso di nomina di docenti e/o eventuali supplenti.

Tale personale viene individuato con un ordine di preferenza tra:

- a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);

- b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
- c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
- d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze - già Direzioni Provinciali del Tesoro - secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

### **15) Quali docenti non possono essere utilizzati per le attività alternative?**

La CM 316/87 precisa che non si devono nominare insegnanti già in servizio sulla classe. Anche i docenti dell'organico di potenziamento non possono essere utilizzati per le attività alternative, se non per orario eccedente il loro incarico.

### **16) Come vengono pagati i docenti a cui vengono affidate le attività alternative?**

Esiste un apposito ruolo di spesa fissa per le attività alternative, ciò significa che nel bilancio dello Stato sono iscritti fondi specifici per lo svolgimento di queste attività.

### **17) Anche lo studio individuale assistito e non assistito può dar luogo alla nomina di personale supplente?**

No. In questo caso si può utilizzare solo il personale già in servizio nella scuola.

### **18) Come avviene la valutazione delle attività didattiche e formative alternative alla religione cattolica?**

La valutazione delle attività alternative procede con le stesse caratteristiche previste per l'insegnamento di religione cattolica.